

Sovraindeb n. 34/2024



**Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Sassari**

Sovraindebitamento: OSCAR CASSANU e MARROSU FRANCESCA (n. 34/2024)

Giudice delegato: dott. Giovanna Maria Mossa

**DECRETO DI PUBBLICAZIONE PROPOSTA E PIANO**

*(ART 70 CCII)*

**Il Giudice delegato**

Premesso che i ricorrenti, coniugi in regime di separazione dei beni, versano in una situazione di sovraindebitamento;

che hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire la situazione economica e patrimoniale;

che rivestono la qualifica di consumatori e come tali non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie;

che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

che non hanno determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave o dolo;

che il nucleo familiare è così composto:

Cassanu Oscar, C.F. [REDACTED] nato a Sassari il 30.10.1975, residente in Tissi (SS) alla Via Italia n. 17;

- Marrosu Francesca, C.F. [REDACTED], nata a Sassari l'8.02.1976, residente in Tissi (SS) alla Via Italia n. 17;

- la figlia, [REDACTED] nata il [REDACTED] 8 in Sassari (SS), CF: [REDACTED]

Tutto ciò premesso si rileva che lo stato di sovraindebitamento è riconducibile alla situazione economica finanziaria che ha travolto i ricorrenti fin dal 2008, pochi anni



dopo la stipula del mutuo, contratto per la realizzazione della casa di abitazione, poiché entrambi hanno perso il lavoro nel medesimo periodo e da allora hanno intrattenuto rapporti lavorativi discontinui.

In particolare, l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni del debito principale, costituito dai due mutui fondiari stipulati per la costruzione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, è derivata dalla instabilità lavorativa che ha caratterizzato la vita del sig. Cassanu e della sig.ra Marrosu, con la conseguenza che i ricorrenti non sono riusciti a far fronte ai pagamenti nei periodi di disoccupazione di uno o di entrambi.

Al fine di valutare la convenienza della ristrutturazione per il ceto creditorio si osserva che il valore complessivo del patrimonio immobiliare è pari ad euro 72.090,30, tenuto conto che attualmente l'immobile intestato al sig. Cassanu Oscar, sottoposto ad esecuzione, potrà essere acquistato al valore di euro 37.546,88 e che gli immobili in proprietà della sig. Francesca Marrosu sono difficilmente collocabili sul mercato poiché la signora è proprietaria di una quota di essi.

Quanto ai beni mobili si rileva che la signora Marrosu è proprietaria pro quota al 50% dell'automobile del valore di euro 7000 di difficile commerciabilità;

che la Marrosu è titolare di un conto corrente con saldo di euro 10.000 circa;

che il signor Cassano è creditore della somma di euro 608 nei confronti della procedura fallimentare SGS srl;

che dunque il valore del patrimonio mobiliare è pari ad euro 14.844,44.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare ha un valore complessivo di euro 86.934,74.

Considerato che il reddito medio annuale della famiglia è pari ad euro 30.198,67, che il reddito mensile del Cassano è pari ad euro 1305,18 e quello della Marrosu è pari ad euro 1.211,38;

che le spese necessaria al mantenimento del nucleo familiare sono pari ad euro 22.850 annuali e 1904,17 mensili e che le spese sono state giudicate congrue dall'OCC;

si deve concludere che la somma disponibile per la ristrutturazione è pari ad euro 6.600 annui.



Alla luce della situazione descritta è stata formulata la seguente proposta di ristrutturazione:

versamento di euro 550 mensili per un periodo di otto anni oltre al conferimento del tfr maturato in misura di 5.852,65 che verrà erogato al raggiungimento dell'ottavo anno di lavoro;

versamento di euro 6.600,00 nell'annualità 2024 successivamente all'omologa del piano, per un importo complessivo di euro 65.252,65;

pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati;

pagamento al 30% dei restanti creditori.

Tale proposta risulta essere più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria se solo si considera che l'immobile adibito ad abitazione sarà posto all'asta al prezzo base di euro 37.546,88 e che l'eventuale prezzo di aggiudicazione dovrà essere decurtato delle spese di esecuzione e trascrizione e che i restanti beni sono difficilmente commerciabili.

Come rilevato dall'OCC l'ipotesi liquidatoria risulterebbe meno conveniente anche per il creditore ipotecario che potrebbe ottenere l'importo di euro 28.470,60, inferiore all'importo di euro 43.318,85 previsto dal piano proposto dai ricorrenti.

\*\*\*

Ritenuto dunque che, allo stato, non esistono elementi ostativi all'ammissione della domanda;

visti gli artt 69 e 70 CCII dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che l'OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori nel termine di giorni trenta.

Visto l'art 70 co 4 CCII ritenuto necessario adottare misure che garantiscano la conservazione dell'integrità del patrimonio, dispone la sospensione delle procedure esecutive individuali in essere contro i signori Cassanu Oscar e Marrosu Francesca:

procedura esecutiva immobiliare con RGE n. 88/21

al fine di garantire la conservazione del patrimonio, dispone la sospensione del prelievo della cessione del quinto ove in essere;

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;



vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

Sassari 23.5.2024

Il Giudice delegato

Giovanna Maria Mossa

